

Regolamento Dublino III

***Regolamento 604/2013/UE
in vigore dal 1 gennaio 2014***

Le principali novità introdotte da Dublino III

- Alcune definizioni sono (leggermente) più ampie, altre sono introdotte per la prima volta (parenti, rappresentante del minore non accompagnato, rischio di fuga);
- Obbligo di considerare sempre l'interesse superiore del minore, possibilità di ricongiungimento più ampie (e in generale più garanzie) per i minori;
- Divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti;
- Obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti (sia prima che dopo l'eventuale decisione di trasferimento) e di condurre un colloquio personale (prima della decisione di trasferimento);
- Regole più chiare (ma più restrittive) sulla competenza in caso di "persone a carico";
- Si chiariscono in maniera opportuna gli obblighi dello Stato competente;
- Termini più stringenti per la procedura di presa in carico e introduzione di termini per la richiesta di ripresa in carico;
- Il ricorso contro una decisione di trasferimento (pur non automaticamente sospensivo) offre sicuramente molte più garanzie rispetto a Dublino II;
- Introduzione di limiti, anche temporali, al trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino (ma rimane elevato rischio-discrezionalità);
- Chiarite modalità e costi dei trasferimenti;
- Obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati (anche sanitari) necessari a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e soddisfazione di esigenze specifiche, in particolare mediche;
- Introduzione di un "meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi" in caso di rischio di speciale pressione sul sistema di asilo di un Paese e/o in caso di problemi nel funzionamento dello stesso.

Obiettivo di Dublino III

Determininare lo Stato Membro Competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro UE (piu Svizzera) e presentata da un cittadino di paese terzo (art 1)



Dublino III si applica a tutti i richiedenti PI



Interazione con gli altri strumenti di diritto Europeo sull'asulo (direttive, CEDU)

Riferimenti legali vincolanti

- **Convenzione di Ginevra del 1951**
- **Protocollo del 1967**
- **Convenzione sui diritti del Fanciullo del 1989**
- **Convenzione europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza della Corte di Strasburgo (vedi considerando n 32)**
- **Carta europea sui diritti fondamentali (Carta di Nizza)** (diritto di asilo, dignità umana, proibizione di ogni forma di tortura inumana e degradante, rispetto della vita privata, diritti del minore, diritto ad avere accesso ad una buona amministrazione, diritto ad un rimedio effettivo)

Diritto all'audizione personale

art 5

(diritto ad essere ascoltato e a presentare ulteriori informazioni prima che una decisione sia presa)

Il colloquio va svolto prima che sia adottata la decisione di trasferimento e deve essere condotto da una persona qualificata, in condizioni che garantiscano un'adeguata riservatezza, “in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare”, ove necessario avvalendosi di un interprete che possa garantire una comunicazione adeguata. Di tale colloquio lo Stato è obbligato a redigere una sintesi scritta che contenga le principali informazioni fornite dal richiedente.

Gerarchia di criteri

- **Minori, prevalente interesse del minore (art 6-8)**
- **Familiari beneficiari di PI (art 9''E' competente lo Stato dove si trova un familiare che abbia ottenuto una protezione internazionale, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine)**
- **Familiari richiedenti asilo (art 10 E' competente lo Stato dove si trova un familiare che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora presa una prima decisione di merito. Il nuovo Regolamento aggiunge la necessità che il desiderio in tal senso degli interessati sia espresso per iscritto.)**
- **Procedura Familiare (art 11)**
- **Rilascio di visti di ingresso (art 13, art 14)**
- **Zone di transito (art 15)**
- **Persone a carico (art 16)**
- **Clausola discrezionale (art 17)**

Definizione di famiglia ↔ art 2

Gli Stati membri devono attivare delle azioni per identificare i membri del nucleo familiare, ma attenzione, le modalità di individuazione non sono stabilite nel regolamento, il regolamento prevede solo il diritto all'Unità familiare

E' eliminata la necessità che i figli minori non coniugati siano anche "a carico", mentre tra i familiari del minore non coniugato il "tutore" è sostituito da "altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto"; alla lett. h) è introdotta la categoria dei "parenti", che comprende gli zii e i nonni (adulti) del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro; alla lett. j), nella definizione "minore non accompagnato", è eliminata la necessità che si tratti di persona non coniugata; alla lett. k) è inserita la definizione di "rappresentante" come la persona o l'organizzazione designata competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal Regolamento; alla lett. n) è aggiunta la definizione di "rischio di fuga": deve trattarsi della sussistenza, in un caso individuale, di motivi basati su criteri obiettivi, definiti dalla legge, per ritenere che una persona oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire.

Interesse superiore del minore

- **“L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento”;**
- **È introdotto l'obbligo di nominare un rappresentante del minore non accompagnato che ha accesso a tutti i documenti che riguardano la pratica del minore;**
- **Viene introdotto l'obbligo per gli Stati di tenere in debito conto, nel valutare l'interesse superiore del minore, le possibilità di ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni di sicurezza (in particolare se vi è il rischio di tratta), l'opinione del minore;**
- **il nuovo Regolamento prevede che: “lo Stato in cui il minore ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato”.**
- **Si specifica poi che il personale delle autorità responsabili della procedura Dublino che trattano domande di minori non accompagnati deve aver ricevuto e continuare a ricevere “una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori”.**

Art. 7 – Gerarchia dei criteri

I criteri si applicano nell'ordine in cui sono presentati e sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

Art 8 Minori

In caso di minore non accompagnato, è competente lo Stato dove si trova legalmente il padre, la madre, o (novità rispetto a Dublino II) un altro adulto responsabile in base alla legge o alla prassi dello Stato in cui si trova l'adulto, o un fratello (o sorella), o un parente (se viene accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui). Nel caso in cui siano più d'uno gli Stati in cui soggiornano queste persone, lo Stato competente si determina sulla base dell'interesse superiore del minore.

In mancanza di familiari, fratelli, parenti, è competente lo Stato dove il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione.

Ma che succede se il minore, privo di familiari, fratelli o parenti sul territorio degli Stati membri, ha presentato più di una domanda in diversi Stati?

La Corte di Giustizia nella importantissima sentenza del 6 giugno 2013 nel caso MA, BT, DA (C-648/11), ha chiarito che in tal caso la competenza spetta allo "Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo". In questo modo, facendo riferimento al loro miglior interesse, i minori sono stati sottratti dalla Corte alla possibilità di essere trasferiti verso Stati dove non hanno nessuno che possa occuparsi di loro.

L'art. 17, al primo comma, riprende l'art. 3.2 del Regolamento Dublino II, c.d. “clausola di sovranità”

Ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda [...] anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento”.

Si tratta di una decisione completamente lasciata alla discrezione degli Stati (sulla base di considerazioni di tipo politico, pragmatico, umanitario, compassionevole,...) e che non è soggetta ad alcuna condizione (nemmeno, e questo è criticabile, al consenso dell'interessato), né dipende dall'atteggiamento dello Stato che sarebbe competente in base ai criteri, come confermato dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza *Zuheyr Frayeh Halaf* del 30 maggio 2013 (C-528/11).

Secondo comma dell'art. 17 *clausola umanitaria*

Riprende, con una formula leggermente diversa, l'altra parte della c.d. "clausola umanitaria" già contenuta nell'art. 15.1 di Dublino II: si prevede cioè che lo Stato che procede alla determinazione dello Stato competente o lo stesso Stato competente possano, prima che sia presa una decisione nel merito, chiedere a un altro Stato "di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente".

Altre novità rispetto a Dublino II: lo Stato che riceve la richiesta deve rispondere entro due mesi, motivando l'eventuale rifiuto. Non è prevista però alcuna conseguenza in caso di mancata risposta.

Si specifica inoltre che il consenso delle persone interessate deve essere espresso per iscritto.

L'art. 18 prevede che lo Stato membro competente è tenuto a:

- 1) prendere in carico il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato,
- 2) riprendere in carico i) il richiedente la cui domanda è in corso d'esame, ii) il cittadino di un Paese terzo o apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame, iii) il cittadino di un paese terzo o apolide di cui ha respinto la domanda, nei casi in cui l'interessato (i, ii o iii) abbia presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

Nel caso di presa in carico di un richiedente (caso 1) o di ripresa in carico di un richiedente la cui domanda è in corso di esame (caso 2, i), lo Stato competente è obbligato a esaminare o portare a termine l'esame della domanda di protezione internazionale.

Nel caso invece di ripresa in carico dopo ritiro della domanda prima di una decisione sul merito di primo grado (caso 2, ii), l'interessato ha diritto di chiedere che l'esame della sua domanda sia portato a termine ovvero di presentare una nuova domanda che non sarà trattata come domanda reiterata ai sensi della Direttiva Procedure.

Nel caso di ripresa in carico dopo che la domanda è stata respinta in primo grado (caso 2, iii), **lo Stato competente assicura che l'interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi della Direttiva Procedure.** Anche questo caso viene disciplinato per la prima volta con Dublino III.

L'art. 19 prevede invece che tali obblighi vengano meno se:

- 1) uno Stato membro – non competente – rilascia al richiedente un titolo di soggiorno (in tal caso gli obblighi ricadono su detto Stato);
- 2) lo Stato competente può stabilire, al momento in cui gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico, che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi (sempre che non sia in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato dallo Stato competente).
Dublino III precisa che la domanda presentata dopo 3 mesi di assenza dal territorio degli Stati membri è considerata una nuova domanda e dà luogo a una nuova determinazione dello Stato competente;
- 3) lo Stato membro può stabilire, al momento in cui gli viene chiesto di riprendere in carico una persona che ha ritirato la sua domanda di protezione internazionale o la cui domanda è stata respinta, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o allontanamento emessa a seguito del ritiro o rigetto della domanda.

Dublino III precisa che la domanda presentata dopo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà luogo a una nuova determinazione dello Stato competente.

TEMPISTICHE

(art 21, 22, 23, 24 , 25)

- **Durata ordinaria non piu di 11 mesi**
- **3 step a) inviare ad altro stato membro la richiesta di presa in carico/ricevere una risposta; b) rispondere ad una richiesta; c) trasferimento;**
 - **MS X considera SM Y responsabile, dalla richiesta MSX ha 3 mesi per spedire una richiesta allo SM Y affinché si prenda la responsabilità;**
 - **Se la responsabilità si basa su Eurodac SM X ha 2 mesi dai risultati Eurodac (impronte);**
 - **Nessuna risposta significa che lo SM ha accettato;**
- **Trasferimento entro 6 mesi, 12 mesi in caso di detenzione in case of imprisonment, 18 mesi se il richiedente asilo si è reso irreperibile**

Entrata in vigore 1 Gennaio 2014

(art 49)

1. **Domanda presentata dopo il 01/01/2014 ↔ art 49 secondo paragr, indica Dublino III, Reg. 604/2013;**
2. **Domanda presentata prima del 01/01/2014 ma con presa in carico prima del 01/01/2014 ↔ art 49 secondo paragr. indicata Dublino II, Reg 343/2003;**
3. **Domanda presentata prima del 1 gennaio 2014 con una richiesta di presa in carico inviata dopo:**
 - criteri per la determinazione dello stato membro ↔ Dublino II Reg 343/2003;**
 - procedura ↔ Dublino III Reg. 604/2013**

Protection and Effectiveness



challenges

- **Diritto ad una intervista in lingua conoscibile e con assistenza legale (in che cosa consiste una buona intervista?)**
- **Criteria**
- **Notifica della decisione**
- **Transferimenti: modalita' e tempi, time limits**
- **Condizioni di accoglienza (caso *MSS v Belgium and Greece*)**
- **Scambio effettivo delle informazioni per I soggetti vulnerabili**
- **Protezioen effettiva dal respingimento**
- **Possibilita' di presentare ricorso in tutte le fasi della procedura;**
- **Solidarieta' / Monitoraggio ↔ CEAS puo' essere possibile?!!**